

N. 2438-2407-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

Presentato il 12 gennaio 1985

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente Affari costituzionali il 13 febbraio 1985. Il relatore Bressani è stato autorizzato dall'Assemblea il 16 febbraio 1985 a riferire oralmente.

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

Presentato il 20 dicembre 1984

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento eco-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento eco-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nomico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

nomico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro e del ministro per la funzione pubblica, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

È abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, numero 79.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 3-bis.

I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1° gennaio 1983, o collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono valutati, dal 1° gen-

naio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432.

All'articolo 4 il primo comma è sostituito con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 168 miliardi, si provvede quanto a lire 63 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « trattamento economico dei dirigenti », e quanto a lire 105 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

ART. 2.

A partire dal 1° luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.

A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particola-

re riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali a partire dalla data di cui al primo comma avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti.

Decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 2.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto

dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

ARTICOLO 3.

1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale, per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati con le modalità previste dalle norme vigenti.

3. È abrogato l'articolo 3 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 63 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Trattamento economico dei dirigenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1985.

PERTINI

CRAXI — ROMITA — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

DISEGNO DI LEGGE

N. 2407

ART. 1.

Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge dalla legge 22 marzo 1984, n. 29, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è prorogato al 31 dicembre 1985.

All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nel precedente comma per l'anno 1985, valutato in lire 97 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce « Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984) ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono estesi, a decorrere dal 1° gennaio 1986, al personale dirigente degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di pari qualifica.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve assicurare una completa omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico e prevedere una nuova disciplina per il personale dirigente degli enti di cui alla legge 20 marzo

1975, n. 70, in particolare per le seguenti materie:

- 1) nomina e formazione;
- 2) compiti, direttive superiori;
- 3) funzioni, attribuzioni particolari, competenze proprie e delegate;
- 4) assegnazione a funzioni diverse;
- 5) incarichi di funzioni dirigenziali;
- 6) responsabilità;
- 7) orario di lavoro;
- 8) rapporti informativi.

ART. 3.

Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Per il restante personale dirigenziale, per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati con le modalità previste dalle norme vigenti.

È abrogato l'articolo 3 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.